

BOZZA DI CONTRATTO

TRA

Il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, C.F. 80054330586, con sede in Roma, P.le Aldo Moro 7, nella persona del Direttore f.f. della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture, il Dott. Massimiliano Di Bitetto (di seguito indicato anche come il "CNR" o "l'Ente")

E

....., C.F., con sede legale in,
e sede operativa in, nella persona del suo Legale
Rappresentante (di seguito indicata
anche come la "Società"),

e ove richiamate congiuntamente "le Parti";

PREMESSO CHE

- il Reg. (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008, istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati allo scopo di creare una solida base per la realizzazione di analisi scientifiche in materia di pesca e consentire la formulazione di pareri scientifici affidabili per l'attuazione della politica comune della pesca ed il Reg. (CE) n. 665/2008 della Commissione del 14 luglio 2008 che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 199/08 del Consiglio;
- in particolare l'art. 4 del predetto Regolamento (CE) n. 199/2008, che prevede che gli Stati membri definiscano un programma pluriennale nazionale per la raccolta, gestione e l'uso dei dati che deve essere approvato dalla Commissione Europea;
- il Reg. (CE) n. 665/2008 della Commissione del 14 luglio 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 199/2008;
- il Reg. (CE) n. 1078/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca, ed, in particolare, l'art. 9 consente agli Stati membri di farsi assistere da partner ovvero da organismi appositamente indicati nel Programma Nazionale, per l'attuazione dell'intero programma nazionale o di una parte significativa di esso;
- il Programma Nazionale italiano per il periodo 2011-2013, approvato dalla Commissione Europea, manifesta la volontà di avvalersi degli organismi previsti dal suddetto art. 9 del Reg. (CE) n. 1078/2008, essendo lo Stato italiano privo di una struttura pubblica in possesso del know-how tecnico in grado di eseguire le attività di cui ai suddetti regolamenti;

- in esito alla selezione pubblica avviata dal Ministero politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura per la scelta di organismi aventi i requisiti idonei per assistere il Ministero nell’esecuzione del Programma Nazionale 2011 – 2013, come da avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 196 del 21 agosto 2010;

- il decreto direttoriale n. 172 del 17 novembre 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura ha individuato ai sensi dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 1078/2008 la ATS formata dall’Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura (IREPA) Onlus in qualità di mandataria, dal Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “Guido Bacci” (CIBM), dal Consorzio Unimar Scarl (UNIMAR), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, per il tramite della Unità Operativa di Supporto di Ancona dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) e della Unità Operativa di Supporto di Mazara del Vallo dell’Istituto di per l’Ambiente Marino e Costiero (IAMC), dalla COISPA Tecnologia & Ricerca Scrl (COISPA), dal Laboratorio di Biologia Marina e Pesca dell’Università degli Studi di Bologna (Università di Bologna), dal Dipartimento di Zoologia dell’Università degli Studi di Bari (Università di Bari), dal Dipartimento di Zoologia dell’Università degli Studi di Cagliari (Università di Cagliari), dall’Università degli Studi di Roma (Università di Tor Vergata) quale organismo incaricato di assisterlo nell’attuazione del Programma Nazionale 2011 – 2013 inerente la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel settore della pesca, predisposto ai sensi del Reg. (CE) 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008;

- a seguito di diversa ripartizione delle risorse finanziarie tra i componenti dell’ATS il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha assunto la maggiore aliquota del budget associato al suddetto Programma Nazionale e l’Ente ha conseguentemente assunto il ruolo di mandataria dell’ATS;

- il Consiglio Nazionale delle Ricerche in qualità di mandataria dell’ATS, si è pertanto trovato nell’estrema urgenza di individuare il contraente cui affidare il servizio in questione, anche in considerazione del fatto che il ritardo o la mancata realizzazione dell’attività determinerebbe l’avvio di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato italiano per inottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento n. 199/2008;

- con determina n. prot. AMMCNT-CNR n. in data il Direttore f.f. della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture, il Dott. Massimiliano Di Bitetto ha pertanto deciso di avviare la gara per l’affidamento a terzi il servizio di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana per l’annualità 2013;

- espletata la gara europea a procedura ristretta accelerata ex art. 55 con i termini di cui all’art. 70, co. 11, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per l’affidamento di n. 4 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2011-2013, annualità

2013, ex Regolamento CE n. 199/2008 – CIG., è risultata aggiudicataria della gara predetta la Società per avere la stessa presentato offerta economicamente più vantaggiosa e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi prestare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini in esso di seguito stabilite;

- la Società dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dal capitolato Tecnico e dai suoi Allegati, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che ne forma parte integrante e sostanziale e che tale documentazione propedeutica alla stipula del contratto è stata verificata;

- la Società ha presentato la cauzione definitiva per un importo di Euro
(...../.....) pari ad pari al 10% dell'importo contrattuale come stabilito nel Disciplinare di gara, nonché è in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

- con nota n. prot. AMMCNT-CNR n. in data
è stata richiesta, via fax, alla Prefettura di
..... l'informativa Antimafia;

- stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011;

Le Parti stipulano quanto segue:

ART. 1

Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici

Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente documento, ivi incluso il Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 2

Oggetto del contratto

Il CNR affida alla Ditta, che dichiara di accettare, l'incarico di provvedere alla ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2011-2013, annualità 2013, ex Regolamento CE n. 199/2008 relativamente al Lotto. / ai Lotti. - CIG.
.....

ART. 3

Decorrenza e durata del contratto

Lo svolgimento delle attività contrattuali dovrà terminare il 31 dicembre 2013. Essendo stata autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 302 del DPR n. 207 del 2010 l'esecuzione in via d'urgenza autorizzata ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006, l'inizio delle attività decorre dal 2013.

Art. 4

Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

La Ditta procede alla prestazione del servizio di cui all'articolo 2 secondo le modalità, alle condizioni ed entro i termini descritti nel Bando di gara e nel Capitolato Tecnico, facente parte integrante del presente contratto e da intendersi qui integralmente riportato, in possesso delle parti e di cui è allegato stralcio al presente contratto.

Il CNR, senza che ciò determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere, durante l'esecuzione del contratto, le modifiche nello svolgimento della prestazione del servizio ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformità dell'attività alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché agli interessi pubblici perseguiti dall'Ente stesso e agli obiettivi che si perseguono con il servizio richiesto.

Con riferimento alle attività di controllo, il CNR si riserva di apportare tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie per assicurare la costante conformità dell'azione amministrativa alla normativa nazionale e comunitaria.

La Ditta non potrà apportare variazioni al servizio oggetto del presente contratto senza espressa autorizzazione del CNR.

Art. 6

Compenso del servizio e modalità di pagamento

Il CNR corrisponde alla Ditta, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all'art. 2, la somma di Euro
(...../00) al netto dell'IVA.

Il pagamento è subordinato all'emissione / presentazione di fattura

- il 30% dell'importo complessivo, pari ad Euro
(...../00) al netto dell'IVA, è corrisposto a titolo di anticipazione sul complessivo importo per lo svolgimento dell'attività, su apposita domanda da parte della Ditta accompagnata da fattura;

- l'ulteriore 70% dell'importo complessivo, pari ad Euro, al netto dell'IVA, è corrisposto a saldo, su apposita domanda da presentare da parte della Ditta a completamento delle prestazioni effettuate, previa verifica del CNR. La suddetta verifica sarà effettuata previa apposita comunicazione della Ditta, accompagnata da fattura di pari importo e dalla relazione finale relativa al servizio eseguito attestante le attività espletate e corredata da quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Il pagamento della fattura inerente il saldo avverrà previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in ogni caso, ciascun pagamento avverrà previo rilascio del documento

unico di regolarità contributiva (DURC) regolare.

Il saldo non potrà che essere erogato previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario.

Le fatture dovranno essere intestate al CNR. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal CNR, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al CNR le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, la Ditta non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 7

Obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

La Ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del CNR.

La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il CNR da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La Ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal CNR, nonché di dare immediata comunicazione al medesimo Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il CNR si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La Ditta si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Ditta è tenuta a comunicare al CNR ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal CNR direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Ditta, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 9

Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il CNR ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al CNR.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il CNR tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 498/2007.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

Art. 10

Responsabilità – Obbligo di Manleva

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

La Ditta si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.

Inoltre, la Ditta si obbliga a manlevare e mantenere indenne il CNR da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 11

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

La Ditta, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Ditta che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuta a darne immediata comunicazione al CNR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il CNR.

La Ditta si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il CNR, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 12

Cauzione Definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la Ditta ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in favore del CNR.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del CNR, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del CNR qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Ditta. In caso di inadempimento a tale obbligo, il CNR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il CNR ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 9 e 15 del presente contratto.

Art. 13

Recesso

Il CNR ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sull'esecuzione del servizio o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNR. In caso di recesso del CNR, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, senza che abbia a pretendere alcunché dal CNR anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

La Ditta rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Le ipotesi di recesso per giusta causa legittimanti il recesso da parte del CNR senza preavviso sono:

- la condanna di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore tecnico della Ditta, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNR. In tale fattispecie, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Art. 14

Risoluzione per inadempimento

Il CNR si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il CNR avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Ditta. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il CNR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del CNR;
- b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); obblighi di riservatezza (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); cauzione definitiva (art. 12); il rispetto degli obblighi tracciabilità finanziaria (art. 13);
- c. il mantenimento, nel corso dell'espletamento dell'incarico, della capacità tecnica ed economica dichiarate all'atto della partecipazione alla gara.

Art. 15

Penali e relativo procedimento di applicazione

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico di cui all'art. 2 del presente contratto, la Ditta dovrà corrispondere al CNR un importo pari, ai sensi dell'art. 145 del DPR n. 207/2010, allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali, dovranno essere contestati alla Ditta per iscritto dal personale incaricato dal CNR.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del CNR, la Ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al CNR nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ente, a

giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla Ditta le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il CNR potrà applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, il CNR ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel precedente articolo 14.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto del CNR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 16

Spese di registrazioni e Oneri fiscali

Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, pertanto, l'imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia. Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto, redatto in n. 2 esemplari, sono a carico della Ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art. 17

Risoluzione Controversie

Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il CNR e la Ditta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sono deferite al Giudice Ordinario del Foro di Roma.

Art. 18

Norme regolatrici

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- e) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Art. 19

Clausole finali

Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Il presente atto, impegnativo per la Ditta sin dal momento della sottoscrizione, sarà valido ed operante nei confronti del CNR soltanto dopo il provvedimento di approvazione del contratto.

Per il CNR



Per la Ditta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 4 (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio); n. 5 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); n. 6 (Obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore); n. 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 9 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali); n. 13 (Recesso); n. 14 (Risoluzione per inadempimento); n. 5 (Penali e relativo procedimento di applicazione); n. 17 (risoluzioni Controversie); n. 18 (norme regolatrici); n. 19 (Clausole finali).

Per la Ditta

